

ANCORA SU CONCORDATO PREVENTIVO E ANTICIPAZIONI BANCARIE SU CREDITI⁽¹⁾

di

Alessandro Nigro

A. Tema del mio intervento sono i rapporti fra il *concordato preventivo* ed un particolare tipo di operazione bancaria: quella comunemente definita come *anticipazione su crediti* (o *su fatture* o *su ricevute*). Si tratta di un tema di una certa importanza, sia perché l'operazione in questione è piuttosto frequente nella prassi bancaria sia perché essa ha costituito, da tempo, oggetto di attenzione da parte della dottrina e della giurisprudenza.

L'operazione a cui mi riferisco rientra nella categoria più ampia delle operazioni di smobilizzo di crediti commerciali (a cui appartiene anche lo sconto) e la sua struttura può essere così sintetizzata:

- la banca concede al cliente un *finanziamento* commisurato a crediti non ancora scaduti che il medesimo ha verso terzi;
- il cliente conferisce alla banca il *mandato* ad incassare per suo conto i suddetti crediti alla scadenza;
- nella convenzione si attribuisce alla banca il diritto di “trattenere” le somme riscosse, per soddisfare il suo credito da finanziamento (è il c.d. “*patto di compensazione*”);
- di regola sia l'anticipazione sia gli importi riscossi vengono fatti confluire in un *conto corrente* preesistente o appositamente stipulato².

¹ Intervento tenuto al *Corso di Alta Formazione in Diritto delle Crisi d'impresa 2016* (Siena 15 aprile 2016).

² Va precisato che talvolta all'anticipazione viene collegata, anziché un mandato all'incasso, la *cessione* alla banca dei crediti del cliente. Di questa variante – che porta l'operazione a configurarsi, in

B. C'è da dire subito che il tipo di operazione che qui interessa – al solito: priva di una propria disciplina normativa e governata solo dalle pattuizioni delle parti – prospetta molte questioni sia nel quadro del fallimento sia nel quadro del concordato preventivo. Più esattamente. Con riguardo al fallimento, la questione principale concerne la *revocabilità* o meno del mandato all'incasso eseguito anteriormente al fallimento; con riguardo al concordato preventivo la questione fondamentale concerne la *sorte*, dopo l'ammissione del debitore a quella procedura, del mandato. all'incasso non ancora eseguito.

Il punto cruciale, in quest'ultimo contesto, non è tanto quello se la banca conservi o meno il potere/dovere di provvedere, durante la procedura, alla riscossione dei crediti: si è tutti d'accordo nel qualificare il mandato all'incasso conferito alla banca come mandato *in rem propriam*, che come tale “resiste” anche alla dichiarazione di fallimento e quindi, *a fortiori*, all'ammissione del mandante al concordato preventivo. Il punto cruciale è, invece, se la banca, una volta incassati i crediti, possa trattenere le somme riscosse a “compensazione” del proprio antecedente credito derivante dagli anticipi; o debba invece “riversare” tali somme al mandante.

Su questo tema la giurisprudenza ha offerto ed offre itinerari e soluzioni fortemente differenziati. Il che – mi pare di poter affermare – è una delle tante manifestazioni dell'autentico “disorientamento” talvolta provocato presso i nostri giudici dalle peculiarità di certe operazioni bancarie, risultanti dalla sovrapposizione di schemi negoziali diversi e governate esclusivamente dalla prassi.

Secondo una prima e più risalente linea ricostruttiva³ la questione dovrebbe essere risolta nel secondo dei due sensi indicati. Ciò in quanto dovrebbe guardarsi esclusivamente alla sussistenza o meno, nella specie, dei presupposti per la compensazione ai sensi dell'art. 56 l. fall. richiamato, per il concordato preventivo, dall'art.

sostanza, come uno sconto – non mi occuperò. Mi limito solo a sottolineare che la distinzione fra mandato all'incasso di crediti e cessione dei medesimi, in principio chiarissima, nella pratica può esserlo assai meno e capita talvolta che quello che è stato formalmente qualificato dalle parti come mandato si riveli in realtà una cessione, con tutto quello che allora ne può conseguire.

³ Di cui può considerarsi espressione la sentenza n. 10548/2009 della I sezione della Cassazione.

169 della stessa legge: sussistenza da escludere, posto che il debito della banca mandataria di restituzione al mandante delle somme riscosse sorge solo all'atto della riscossione, quindi è *successivo* all'ammissione del mandante al concordato preventivo; mentre il credito della banca per l'anticipazione è *anteriore* all'ammissione.

Secondo un'altra linea ricostruttiva, che parrebbe riscuotere il consenso prevalente, all'interrogativo se la banca possa trattenerne le somme riscosse durante la procedura si dovrebbe invece rispondere affermativamente⁴. Questa soluzione viene giustificata con queste considerazioni:

- il concordato preventivo non determina lo scioglimento dei contratti pendenti e quindi non produce lo scioglimento né del rapporto in questione né del conto corrente a cui il rapporto si colleghi, i quali dunque sono destinati a proseguire anche dopo l'ammissione del cliente a tale procedura;
- la prosecuzione investe i rapporti nella loro interezza, quindi anche con riguardo alla clausola contenente il c.d. patto di compensazione, che nell'economia del rapporto assume un ruolo determinante, nel senso che in sua mancanza la banca non avrebbe concesso l'anticipazione;
- sarebbe, d'altra parte, inaccettabile una "scomposizione" del rapporto dopo l'ammissione alla procedura, nel senso che la banca mantenga sì il potere/dovere di procedere alla riscossione, ma con l'obbligo di riversare le somme riscosse al debitore;
- in relazione a tutto ciò, non può operare la regola della "cristallizzazione" dei crediti anteriori, o più precisamente del divieto di pagamento di quei crediti;
- pertanto – si conclude – anche dopo l'ammissione alla procedura la banca conserva sia il potere-dovere di provvedere alla riscossione e sia il diritto di "incamerare" le somme riscosse.

⁴ L'orientamento è stato inaugurato da una sentenza della Cassazione del 1994 ed è stato seguito, nel tempo, da molte altre sentenze della stessa Cassazione – v. da ultimo la sentenza n. 17999 del 2011 - e di giudici di merito: v. da ultimo la sentenza 3 giugno 2015 del Tribunale di Ancona (ne *www.ilcaso.it*, n. 12794).

C. A mio modo di vedere, entrambe le linee ricostruttive sono viziate da uno stesso errore di fondo, che le rende inaccoglibili, almeno come itinerario argomentativo.

a. L'errore comune ad entrambe le linee è costituito dal fatto che esse non tengono conto, o non tengono conto adeguatamente, di quello che costituisce il dato saliente dell'operazione di cui stiamo occupando, vale a dire la funzione – o se si preferisce la natura – *solutoria* del congegno negoziale mandato all'incasso/c.d. patto di compensazione. Ricordo a tale proposito che la giurisprudenza che si è occupata del problema, al quale ho accennato prima, della *revocabilità* in sede di fallimento appunto del mandato all'incasso accompagnato dal diritto della banca di trattenere gli importi riscossi è in prevalenza orientata a risolvere positivamente tale problema proprio perchè qualifica tale congegno negoziale come *mezzo anormale di pagamento*⁵.

b. Con riguardo alla prima delle due linee ricostruttive pare evidente la diretta “ricaduta” della qualificazione del congegno negoziale mandato all'incasso/c.d. patto di compensazione come strumento solutorio: viene meno il problema stesso di verificare la sussistenza dei presupposti per la compensazione *ex art. 56 l. fall.* Perché – come la medesima Cassazione, sempre nel quadro di un giudizio di revocatoria, ha avuto occasione di affermare⁶ – tale qualificazione impedisce in radice che possa ritenersi sorta in capo alla banca, per effetto della esecuzione del mandato all'incasso, una *autonoma* obbligazione di restituzione, da compensare con il credito da finanziamento della stessa banca.

c. Più articolato è il discorso da fare con riguardo alla seconda linea ricostruttiva che riscuote, come ho detto, il consenso della giurisprudenza maggioritaria.

- Innanzi tutto, è da dire che – nell'ipotesi di sopravvenienza del concordato preventivo - si dovrebbero tenere nettamente distinte la sorte dello specifico rapporto che qui interessa e la sorte del conto corrente a cui quel rapporto fosse, in

⁵ V. fra le tante Cass. 30 settembre 2005, n. 19217 e 19 novembre 2005, n. 21823.

Aggiungo che la stessa giurisprudenza riconducibile alla seconda delle linee ricostruttive considerate talvolta riconosce questa funzione solutoria, ma senza trarne le dovute conseguenze: mi riferisco, per esempio, a Trib. Roma, 21 aprile 2010, dove espressamente si definisce la previsione pattizia di quel meccanismo come “*regolamentazione delle modalità di soddisfazione del credito della banca*”.

⁶ Sentenza 5 luglio 2007, n. 15225.

ipotesi, collegato. Il collegamento non significa affatto assorbimento del primo nel secondo: il conto corrente fornisce una sorta di “contenitore” destinato a raccogliere i *risultati* dei diversi negozi intercorsi fra la banca ed il cliente, i quali però conservano la loro individualità. Tanto ciò è vero che, con riferimento alla nostra fattispecie, il fallimento del cliente determina sicuramente lo scioglimento del conto corrente al quale il mandato all’incasso sia in ipotesi collegato, ma – come si è detto prima e per pacifica opinione – lascia intatto il mandato in quanto tale. Credo dunque che il tema vada affrontato tenendo in considerazione solo il rapporto banca-cliente, instaurato con la stipulazione della convenzione di anticipazione contenente il mandato all’incasso ed il c.d. patto di compensazione, e prescindendo completamente dal conto corrente al quale tale rapporto si trovi, in ipotesi, ad essere collegato.

- In secondo luogo, è da rilevare, da un lato, che il rapporto banca-cliente, nascente appunto con la stipulazione della convenzione di anticipazione contenente il mandato all’incasso con il patto di compensazione, *non può*, sopravvenuta l’ammissione al concordato preventivo, propriamente qualificarsi, in sé considerato, rapporto “pendente” ai sensi dell’art. 72 e del nuovo art. 169-bis l. fall., perché manca qualsiasi prestazione ancora da eseguire, in tutto o in parte, dal cliente. E, dall’altro, che – come si è detto prima - il meccanismo mandato all’incasso/”patto di compensazione”, proprio per l’indissolubile legame fra le sue componenti evidenziato dalla giurisprudenza in questione, null’altro è che un meccanismo *solutorio*. Con la conseguenza allora che, ammesso il cliente al concordato preventivo, si pone un problema non già di prosecuzione del rapporto, ma puramente e semplicemente di soddisfacimento del credito della banca; e che, pertanto, è destinato inesorabilmente a “scattare” il divieto di pagamento dei crediti sorti anteriormente all’ammissione alla procedura.

Detto in altre parole. Diversamente da quanto è stato talvolta sostenuto, non si prospetta, con riferimento al problema in esame, un conflitto fra il principio della prosecuzione nel concordato preventivo dei rapporti pendenti ed il principio del divieto,

in tale procedura, di pagamento dei debiti anteriori, da risolvere eventualmente privilegiando il primo rispetto al secondo: non si prospetta, perché il primo di quei principi *neppure entra in giuoco*.

d. Si deve dunque a mio parere concludere nel senso che, ammesso il cliente della banca al concordato preventivo *dopo* che l'anticipazione è stata effettuata ma *prima* della riscossione dei crediti da parte della banca, quest'ultima possa riscuotere tali crediti, dovendo però riversare gli incassi al cliente. La relativa pretesa può essere avanzata, nel corso della procedura di concordato, dal medesimo cliente; ove dovesse essere intervenuto il fallimento, dal curatore fallimentare.

D. La ricostruzione che ho delineato può aiutare a risolvere taluni problemi che sono di recente sorti in relazione al nuovo art. 169-*bis*.

a. Occorre premettere che la disciplina del concordato preventivo, sia nel regime originario della legge del 1942 sia nel regime conseguente alla riforma del 2005-2007, non prevedeva alcuna regolamentazione specifica degli effetti dell'apertura di tale procedura sui c.d. *rapporti pendenti*, né in via diretta né in via indiretta, attraverso il rinvio alle disposizioni dettate in materia di fallimento (l'art. 169 l. fall., infatti, non richiama gli art. 72 ss. della stessa legge). Di qui l'opinione comune secondo cui l'apertura del concordato preventivo non incidesse su tali rapporti, destinati ad essere eseguiti nel corso della procedura secondo le norme di diritto comune e fuori concorso (potendo e dovendo operare solo il divieto del pagamento dei crediti inerenti a quei rapporti sorti anteriormente all'apertura della procedura).

Alla regola della "neutralità" del concordato preventivo rispetto alle relazioni contrattuali non ancora eseguite è stata però apportata, di recente, una *eccezione*. Il d. l. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 134) ha infatti introdotto, nella l. fall., un nuovo art. 169-*bis*, il quale consente al debitore di chiedere, nel ricorso con cui chiede l'ammissione al concordato preventivo o anche dopo, che il tribunale o il giudice delegato autorizzi lo *scioglimento* o la *sospensione* (fino a 120 giorni) dei «*contratti in corso di esecuzione*» alla data del ricorso medesimo. Si tratta di un meccanismo

che presenta molti lati oscuri (per esempio: non si sa in base a quali ragioni l'autorizzazione possa essere richiesta e, rispettivamente concessa; non si sa quale latitudine debba riconoscersi alle valutazioni del giudice, e così via) e prospetta, di conseguenza, non poche difficoltà sul piano ricostruttivo come su quello operativo. Tali difficoltà sono, ovviamente, destinate a moltiplicarsi quando si tratti di vagliarne l'applicabilità a figure contrattuali che sono già di per sé dense di profili critici, quale – appunto – l'*anticipazione su crediti*. Ed infatti, nel non lungo lasso di tempo intercorso dall'entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2012, si è formata sul tema una giurisprudenza tanto ricca quanto variegata.

Deve precisarsi che l'art. 169-*bis* è stato in più punti ritoccato dal d.l. n. 83 del 2015 ad iniziare dalla stessa rubrica, che, fugando ogni dubbio sorto nel vigore del sistema precedente proprio con riguardo all'operazione bancaria di cui ci stiamo occupando⁷, fa ora espresso riferimento ai “contratti pendenti” (e non più ai contratti in corso di esecuzione), per tali intendendosi quelli ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti al momento della presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato; gli *stessi*, dunque, oggetto della disciplina *ex artt.* 72 ss. l.fall.

b. Nonostante l'opera chiarificatrice del legislatore del 2015. molte sono le questioni emerse e rimaste aperte nel dibattito giurisprudenziale in argomento.

Una questione molto dibattuta, tanto per fare un esempio emblematico, è stata ed è quella dell'utilizzabilità del meccanismo dell'art. 169-*bis* nell'ambito del c.d. *preconcordato* (o concordato *in bianco*, oppure *con riserva*, ecc.), di cui al co. 6 dell'art. 161.

⁷ Da una parte, vi era chi riteneva che l'espressione «*contratti in corso di esecuzione*» dovesse essere interpretata in senso ampio e comprendesse quindi anche l'ipotesi in cui una sola delle parti debba ancora adempiere integralmente (App. Genova, 19 febbraio 2014 e il decreto 4 novembre 2013 del Tribunale di Genova, ricordato all'inizio; v. anche Trib. Rovigo, 7 ottobre 2014, ove altri precedenti). Dall'altra, vi era chi sosteneva che la nozione di contratti in corso di esecuzione corrispondesse a quella posta dall'art. 72 e che, pertanto, il particolare meccanismo previsto dall'art. 169-*bis* potesse trovare applicazione solo nei contratti a prestazioni corrispettive ineseguiti o non compiutamente eseguiti da *entrambe* le parti alla data di apertura della procedura di concordato (così App. Venezia, 26 novembre 2014 in www.fallimentiesocieta.it; Trib. Milano, 18 maggio 2014; ma anche, in precedenza, Trib. Vicenza, 25 giugno 2013, in www.ilcaso.it).

Tale questione è risolta in senso affermativo dall'orientamento dominante, il quale valorizza soprattutto la formulazione della disposizione in oggetto, che, nel riferirsi al ricorso *ex art.* 161, non distinguerebbe fra la presentazione del ricorso “pieno” di cui al primo comma e la presentazione di una istanza “in bianco” ai sensi del sesto comma⁸.

Secondo una opposta linea interpretativa, la questione sarebbe da risolvere in senso negativo, essendovi «una certa contraddizione tra gli effetti provvisori impliciti in una domanda di concordato con riserva – tesa a creare gli effetti protettivi per il patrimonio del debitore in attesa di formulare una adeguata proposta e un piano ai creditori – con la stabilità e definitività che determina una decisione sulla sorte dei contratti pendenti»⁹.

Una soluzione intermedia, infine, è prospettata da altre pronunzie, per le quali – posta la incompatibilità fra la natura “provvisoria” della fase che si apre con la domanda in bianco e la definitività dello scioglimento di un rapporto – sarebbe ammissibile solo la (richiesta di) autorizzazione alla *sospensione* del rapporto¹⁰:

E' il caso di sottolineare che – come è stato giustamente evidenziato da alcuni commentatori¹¹ - nella particolare fattispecie contrattuale che qui interessa la distinzione fra scioglimento e sospensione rischia di risultare puramente formale: la sospensione comunque blocca l'esecuzione del mandato all'incasso da parte della banca e consente al debitore di incassare direttamente le somme, con effetti allora potenzialmente definitivi.

⁸ Si vedano, fra le altre, App. Venezia, 7 marzo 2014 in *www.fallimentiesocieta.it*; App. Venezia, 20 novembre 2013, in *Dir. fall.*, 2014, II, 147, con nota di BENASSI; App. Bari, 11 novembre 2013, in *www.il fallimentarista.it*; Trib. Terni, 27 novembre 2013, in *www.ilcaso.it*; Trib. Roma, 18 febbraio 2013, in *Dir. fall.*, 2014, II, 182, con nota di GARCEA; Trib. Monza, 16 gennaio 2013, in *www.ilcaso.it*; Trib. Salerno, 25 ottobre 2012, in *Il fallimento*, 2013, 75. Ed a tale orientamento si è conformato il decreto della Corte d'appello di Genova, 19 febbraio 2014. In senso conforme v., da ultimo, App. Milano, 4 febbraio 2015, in *www.unijuris.it*, n. 2623.

⁹ Così il decreto della Corte d'appello di Brescia, 19 giugno 2013; da ultimo v. Trib. Roma, 3 luglio 2015, in *Il caso.it.*, n. 13386; Trib. Firenze 23 aprile 2015, in *Il caso.it.*, n.13320.

¹⁰ In tal senso v. di recente Trib. Venezia, 20 gennaio 2015 in *www.fallimentiesocieta.it*; Trib. Milano, 18 maggio 2014; Trib. Pavia, 24 novembre 2014; ma anche, in precedenza, Trib. Pistoia, 31 ottobre 2012, in *Il fallimento*, 2013, 74, con nota di VELLA e in *Foro it.*, 2013, I, 1339, con nota di FABIANI; Trib. Ravenna, 24 dicembre 2012, sempre in *Foro it.*, loc. cit.; Trib. Busto Arsizio, 11 febbraio 2013, in *www.ilcaso.it.*; e, successivamente, Trib. Ravenna, 30 maggio 2014, *ibidem*.

¹¹ CEDERLE, *Concordato con riserva*, p. 804.

c. Il dato importante da segnalare è che gli orientamenti formati in punto di applicazione dell'art. 169-*bis* all'operazione bancaria che stiamo considerando scontano tutti ancora una volta, pur nella loro diversità, un difetto di adeguata comprensione della essenza del congegno negoziale in cui si concreta l'anticipazione su fatture e della effettiva incidenza su di esso della procedura di concordato preventivo.

Come ho detto prima:

- il dato saliente dell'operazione in questione è rappresentato dalla funzione, e natura, *solutoria* del congegno negoziale mandato all'incasso/c.d. patto di compensazione, che si configura come *mezzo di pagamento*;
- nell'ipotesi – che è quella che qui ne occupa – in cui l'apertura della procedura di concordato preventivo (che coincide – ricordiamo – con la pubblicazione del ricorso per l'ammissione) intervenga *dopo* la concessione del finanziamento da parte della banca, ma *prima* dell'esecuzione, da parte della stessa banca, del mandato all'incasso, il rapporto banca- cliente non può qualificarsi, in sé considerato, rapporto pendente ai sensi dell'art. 72 (e, oggi, dell'art. 169-*bis*), perché manca qualsiasi prestazione ancora da eseguire, in tutto o in parte, dal cliente¹²;
- in tale ipotesi, si pone allora un problema non di prosecuzione o meno del rapporto, ma, puramente e semplicemente, di soddisfacimento del credito della banca, che *non può* aver luogo per effetto del divieto di pagamento dei crediti sorti anteriormente all'apertura della procedura.

Questo significa che, in realtà, *non c'è spazio*, nell'ipotesi in questione, per l'applicazione dell'art. 169-*bis*. Non c'è spazio e non c'è neppure necessità, perché il blocco della “canalizzazione” degli incassi a favore della banca è da ritenersi prodotto *automaticamente* dall'apertura della procedura: il mandato all'incasso resiste, ma la banca è tenuta comunque a rimettere al cliente le somme incassate.

d. C'è peraltro una ipotesi in cui può arrivare a ritenersi che venga meno l'obbligo della banca di cui si è appena detto. E' l'ipotesi che si tratti di un concordato con continuità

¹² In questo senso parrebbe cominciare ad orientarsi una parte della giurisprudenza: v. per esempio Trib. Reggio Emilia 8 luglio 2015, in www.ilcaso.it, n. 13112.

aziendale ed il debitore ottenga dal tribunale ai sensi dell'art. 182-*quinquies*, co. 5, l'autorizzazione a pagare la banca sulla base della relazione di un professionista il quale attesti l'essenzialità della prosecuzione del rapporto bancario rispetto alla prosecuzione dell'attività di impresa e la funzionalità dello stesso al migliore soddisfacimento dei creditori.

E. Resta da toccare un ultimo punto. L'art. 182-*quinquies*, co. 3, nel testo modificato dal d. l. n. 83 del 2015, stabilisce: *«Il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, anche in assenza del piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato in via d'urgenza a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale fino alla scadenza del termine fissato dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o all'udienza di omologazione di cui all'articolo 182-bis, quarto comma, o alla scadenza del termine di cui all'articolo 182-bis, settimo comma. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperire altrimenti tali finanziamenti e che, in assenza di tali finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda. Il tribunale, assunte sommarie informazioni sul piano e sulla proposta in corso di elaborazione, sentito il commissario giudiziale se nominato, e, se del caso, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato, entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione. La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda».*

Quest'ultima proposizione normativa interessa il nostro tema perché per “linee di credito autoliquidanti” devono (dovrebbero) intendersi gli accordi quadro fra banca e cliente, nell'ambito dei quali poi sono concluse le singole operazioni o di sconto o di anticipazione. Tanto per cambiare, l'interpretazione della nuova disposizione è tutt'altro che agevole.

Volendo restare fedeli al tenore letterale, si dovrebbe ritenere che, stabilendo che la richiesta di autorizzazione potrebbe avere ad oggetto anche (o solo) il mantenimento in vita di tali linee, la disposizione implichi che, in assenza del rilascio di detta autorizzazione, il contratto di finanziamento così strutturato, perfezionato prima del deposito della domanda, si sciogla. Resterebbe però da capire e spiegare il *perchè* di una simile eccezione alla regola generale, più volte richiamata, secondo la quale il concordato preventivo, come tale, non incida sui rapporti pendenti.

Proprio in relazione a ciò si è arrivati da taluni alla conclusione che la disposizione sarebbe «*superflua*»¹³. Ma si tratta di opinione che non può, evidentemente, essere condivisa. Una norma può considerarsi “superflua” solo quando, per esempio, riproduca pedissequamente altra norma: non certo quando – come è o sarebbe - deroghi ad una regola o principio generale!

La soluzione sembrerebbe allora dover essere questa: che per “linee di credito autoliquidanti” il legislatore abbia in realtà inteso, non gli accordi quadro, ma le *specifiche operazioni* di anticipazione su crediti (cioè, per quello che qui interessa, le convenzioni di anticipazione contenenti il mandato all’incasso ed il c.d. patto di compensazione) che la disposizione consente allora che siano stipulate, come operazioni di finanziamento, anche dopo l’apertura della procedura di concordato con riserva, sulla base di una specifica autorizzazione, giustificata dalla loro natura di atti di gestione *straordinaria*.

¹³ Così Trib. Rovigo, 26 novembre 2015, in in www.fallimentiesocieta.it.